



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI”
Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H
e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it
Via E. D'ARBOREA, 39 - 09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158

Circ. n. 186

Decimomannu, 11 gennaio 2022

Al personale DOCENTE
Ai GENITORI degli alunni
Al Personale ATA

OGGETTO: INDICAZIONI RELATIVE ALLE NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA SARS-COV-2 NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – ART. 4, DEL DECRETO - LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 01

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell'Istruzione e quello della Salute hanno emanato una nota (prot. 0000011 dell'8/01/2022) con la quale si forniscono le prime indicazioni per l'applicazione delle prescrizioni contenute nel D.L. 01/2022 (la nota è allegata alla presente circolare). Pertanto, al fine di favorire una diffusa conoscenza delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2, si riassumono le principali disposizioni a cui ci si dovrà attenere nell'ambito delle attività scolastiche.

Disposizioni per la SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di **un caso di positività**, per i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo è prevista:

- attività didattica sospesa per 10 giorni;
- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (si consulti la circolare ministeriale allegata).

Disposizioni per la SCUOLA PRIMARIA

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza;
- sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0), dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che, se il risultato del tampone T0 è negativo, si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare l'ATS Sardegna, il pediatra o il



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI”

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H

e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it

Via E. D'ARBOREA, 39 - 09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158

medico di medicina generale e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5, se il risultato è positivo, è necessario informare l'ATS Sardegna, il pediatra o il medico di medicina generale e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno **due casi positivi** in classe, le misure per i compagni di classe sono le seguenti:

- attività didattica in presenza sospesa - si applica la Didattica a Distanza per la durata di 10 giorni;
- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).

Disposizioni per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di **un caso di positività** nella classe, per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.

Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica in presenza sospesa - si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 10 giorni;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI”

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H

e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it

Via E. D'ARBOREA, 39 - 09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158

- quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- Auto-sorveglianza.

In questo caso corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dal genitore dell'alunno interessato. L'Istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio).

In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe, per gli studenti frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica in presenza sospesa - si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni;
- applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio.

Precisazione sui contatti – Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- Se soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI”

Codice meccanografico CAIC84300E; C.F.: 92105020926 - cod. univoco: UFKP7H

e-mail: caic84300e@istruzione.it; caic84300e@pec.istruzione.it

Via E. D'ARBOREA, 39 - 09033 DECIMOMANNU (CA) - tel. 070/9667158

- durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- Se soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass: se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
 - Se soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose *booster*, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID 19.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose *booster*, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Antonietta Santoro

La firma è omessa ai sensi dell'art.3 D.lgs 12/02/1993, n.39